



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 94

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - PARCHEGGIO IN LOC. DOSSOL A SOPRAMONTE - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 280.000,00 - OPERA N. 6422.

Il giorno 03.05.2021 ad ore 08.48 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Presenti: sindaco | Ianeselli Franco |
| vicesindaco | Stanchina Roberto |
| assessore | Baggia Monica |
| e assessori | Bozzarelli Elisabetta |
| | Facchin Ezio |
| | Franzoia Mariachiara |
| | Maule Chiara |
| | Panetta Salvatore |

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/97 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che l'Amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di un'area parcheggio con verde alberato in via Dossol a Sopramonte sulla p.f. 2098/1 con capienza per 20 posti auto più un posto auto per disabili;

dato atto che il nuovo parcheggio, accessibile da via Dossol, si trova in fregio al percorso pedonale denominato "Strada della Lavanda" che collega i due nuclei storici di Sopramonte e perciò l'area oggetto di intervento ricade in gran parte all'interno del perimetro delle "Aree di rispetto storico, ambientale e paesaggistico" di cui all'art. 32, comma 11 delle Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.;

atteso che le caratteristiche morfologiche dell'area, che presenta un avvallamento in direzione est - ovest, impongono il riempimento della depressione per ottenere un'area di sosta con pendenze regolari;

dato atto che il parcheggio sarà collegato alla via pubblica a monte attraverso un marciapiede che corre lungo il confine dell'edificio esistente di recente realizzazione fino a raccordarsi al marciapiede presente su via Dossol e attraverso il percorso pedonale esistente a valle denominato "Strada della Lavanda", che raggiunge, verso est, piazza della Pesa;

precisato quindi che il progetto in particolare prevede lavori stradali con demolizioni, rimozioni, fresature, scavi ed indennità di scarica, sottofondi in materiale misto calcareo ed in cls, cordunate in cls e binderi in porfido, demolizione e costruzione di muri di sostegno, realizzazione di percorsi pedonali, opere per smaltimento acque meteoriche quali tubazioni, pozzetti, caditoie e tubi; plinti e pozzetti in cls, tubazioni passacavi, cavidotti e chiusini in ghisa per adeguamento dell'impianto illuminazione pubblica, pavimentazioni in conglomerato bituminoso, arredo a verde e segnaletica stradale;

considerato che l'intervento interessa un'area di proprietà comunale e che per l'esecuzione dei lavori si rende necessaria l'occupazione temporanea di terreni di proprietà privata;

atteso che si è provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento a tutti i proprietari interessati dall'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m e che con nota di data 07.10.2020 prot. n. 222601 si è richiesta la pubblicazione dell'avviso relativo all'occupazione di aree private;

rilevato che a seguito delle suddette comunicazioni sono state presentate diverse osservazioni, riportate integralmente, unitamente alle controdeduzioni del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, nell'elaborato di progetto "Relazione tecnica e documentazione fotografica";

atteso quindi che le osservazioni presentate risultano in parte accolte e recepite nella presente progettazione e ove non accolte ne è data adeguata motivazione nel citato elaborato;

precisato che la necessità di realizzare un parcheggio riservato ai disabili comporta la necessità di sopraelevare la rampa di accesso al parcheggio e realizzare un nuovo muro di contenimento, dimensionato per carichi stradali, a confine con le proprietà private, che nel punto più alto raggiunge circa i 3 metri di altezza;

attesa la mancanza di spazio per garantire le distanze del nuovo muro dal confine di proprietà, considerato che il nuovo parcheggio viene realizzato per espressa previsione del P.R.G. e che non vi è altra possibilità di realizzare il posto auto disabili, obbligatorio ex legge, in funzione di un posto ogni 50, si è richiesto e ottenuto il consenso alla realizzazione del muro dei singoli proprietari della p.ed. 299/1 e della p.ed. 299/13 C.C. Sopramonte, ai sensi dell'art. 10, comma 2 dell'Allegato n. 2 della deliberazione della Giunta provinciale 03.09.2010 n. 2023;

richiamata la determinazione 11.06.2020 n. 23/41 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva, per la redazione della relazione geologica geotecnica e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale verso la corresponsione del compenso di euro 7.414,88 (oneri e i.v.a. compresi) e contestualmente

è stata prenotata la somma di euro 272.585,12 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;

richiamata inoltre la determinazione 28.04.2021 n. 23/27 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con la quale è stato modificato il gruppo misto di progettazione costituito con la sopra citata determinazione 11.06.2020 n. 23/41, dando atto che il gruppo misto di progettazione è ora composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva (uno dei due tecnici cui è affidata la progettazione esecutiva in sostituzione del tecnico incaricato della medesima con la sopra richiamata determinazione), per la redazione della relazione geologica e geotecnica e per l'analisi del rischio geologico e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale, mantenendo inalterato quant'altro previsto nella richiamata determinazione dirigenziale 11.06.2020 n. 23/41;

visto il progetto esecutivo datato dicembre 2020 - marzo 2021 redatto dal gruppo misto di progettazione richiamato, dell'importo complessivo di euro 280.000,00 così distinto:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri della sicurezza euro 221.594,01

A2) oneri per la sicurezza euro 11.534,66

A3) oneri per le misure di contrasto covid 19 euro 2.458,11

sommano euro 235.586,78

B) lavori in economia per opere non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) euro 9.000,00

C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi e oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti e adeguamenti linee, impianti e sottoservizi esistenti, I.V.A. compresa) euro 1.000,00

D) somme a disposizione dell'Amministrazione

D1) imprevisti e arrotondamento euro 685,95

D2) occupazioni temporanee e indennizzi euro 1.200,00

D3) spese tecniche (I.V.A. e oneri previdenziali compresi) euro 8.000,00

D4) oneri fiscali (10% su A+B+D1) euro 24.527,27

sommano euro 34.413,22

totale euro 280.000,00

atteso che la somma di euro 272.585,12 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/41 di euro 7.414,88, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

dato atto che le voci A), B) e D1) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

dato atto inoltre che con riferimento a quanto richiesto dall'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m., si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti, in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti a fronte di un considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

rilevato che per l'intervento in argomento sono stimati maggiori oneri annui di gestione per euro 903,14;

visto il parere tecnico-amministrativo ed economico, favorevole, ai sensi degli artt. 54, comma 1, lettera a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m., datato 30.03.2021 e allegato alla nota 27.04.2021 prot. n. 110022, reso dal Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, sentita la Conferenza dei Servizi (presenti i Servizi Opere di urbanizzazione primaria, Gestione strade e parchi, Gestione fabbricati, Sostenibilità e transizione ecologica, Edilizia pubblica, Edilizia privata, Urbanistica, Appalti e partenariati, Risorse finanziarie e patrimoniali e Progetto Mobilità e rigenerazione urbana) ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 17 della L.p. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, in merito all'eshaustività del progetto esecutivo, di data 30.03.2021, allegata alla nota 08.04.2021 prot. n. 92654, resa dai tecnici dell'Amministrazione per la

progettazione esecutiva, per la progettazione esecutiva delle opere in C.A., per la redazione della perizia geologica e da progettista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale;

vista inoltre la dichiarazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria datata 30.03.2021, allegata alla nota 27.04.2021 prot. n. 110022, di conferma di esecutività del progetto, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

dato atto che ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. a) del Regolamento del decentramento, con nota di data 17.11.2020 prot. n. 262819 il Servizio Opere di urbanizzazione primaria ha inviato copia del progetto definitivo alla Circostrizione n. 3 – Bondone e dalla stessa non sono pervenute risposte o osservazioni;

visto altresì il parere di conformità urbanistica in riferimento al Piano Regolatore Generale comunale vigente ed alle relative norme di attuazione rilasciato sulla base del progetto in data 30.03.2021 prot. n. 83689 dal Servizio Edilizia privata – Progetto Ecobonus e riqualificazione edilizia, ai sensi dell'art. 95, comma 3 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15, con alcune prescrizioni di carattere generale e le seguenti di carattere specifico:

- prima della deliberazione di approvazione del progetto deve essere acquisito il nullaosta Novareti di connessione ai servizi e l'autorizzazione allo scarico (se indicata come necessaria nel nulla osta) rispetto alla quale il Servizio Opere di urbanizzazione primaria nella nota di data 08.04.2021 prot. n. 92654 ha controdedotto che il nulla osta e l'autorizzazione allo scarico non sono necessari in quanto trattasi di opera di infrastrutturazione su bene demaniale realizzata dall'Amministrazione comunale;

- il parcheggio deve essere alberato, come prescritto dall'Allegato 4.1 del P.R.G., prescrizione recepita nella progettazione esecutiva;

viste infine:

- la check list di verifica del Piano di sicurezza e coordinamento, come da indicazioni del Dirigente dell'Area Tecnica e del territorio di data 20.12.2011, allegata alla nota 08.04.2021 prot. n. 92654 e datata 30.03.2021;

- la dichiarazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria che non necessitano ulteriori pareri e nulla osta di data 30.03.2021, allegata alla nota 08.04.2021 prot. n. 92654;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

atteso che il progetto oggetto della presente deliberazione è costituito dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. 111273/2021;

ritenuto quindi di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo in argomento, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B20000040004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- le note istruttorie di data 08.04.2021 prot. n. 92654, di data 27.04.2021 prot. n. 110022 e di data 28.04.2021 prot. n. 111273 del Servizio Opere di urbanizzazione primaria;
 atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;
 constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
 sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo relativo al “Parcheggio in loc. Dossol a Sopramonte” opera 6422 datato dicembre 2020 - marzo 2021 elaborato dal gruppo misto indicato in premessa, dell'importo complessivo di euro 280.000,00 costituito dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. 111273/2021;
3. di dare atto che la somma di euro 272.585,12, quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera, è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/41 di euro 7.414,88, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'indicazione delle modalità di affidamento dei lavori;
5. di procedere ai sensi della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m. all'occupazione temporanea delle aree interessate dall'intervento, come da planimetria delle occupazioni temporanee;
6. di autorizzare la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali all'avvio delle procedure per l'occupazione temporanea dei terreni ai sensi della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m.;
7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m., con l'approvazione del progetto esecutivo i lavori sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;
8. di prendere atto che la comunicazione e la pubblicità dell'approvazione del progetto ai soggetti interessati dall'occupazione temporanea di cui all'art. 18, comma 4 ter, della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. avverrà mediante la notifica del provvedimento di avvio della procedura di occupazione temporanea di cui all'articolo 26 e seguenti della L.p. 19 febbraio 1993 n. 6 e s.m.;
9. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all’opera in argomento è attribuito il CUP D61B20000040004.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Progetto esecutivo datato dicembre 2020 - marzo 2021 in formato digitale (rif. prot. n. 111273/2021).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - PARCHEGGIO IN LOC. DOSSOL A SOPRAMONTE - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 280.000,00 - OPERA N. 6422.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 03.05.2021

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 97 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - PARCHEGGIO IN LOC. DOSSOL A SOPRAMONTE - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 280.000,00 - OPERA N. 6422.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 28 aprile 2021

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 97 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - PARCHEGGIO IN LOC. DOSSOL A SOPRAMONTE - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 280.000,00 - OPERA N. 6422.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 29.04.2021